

REGOLAMENTO (CE) N. 242/2001 DELLA COMMISSIONE
del 5 febbraio 2001
relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 113 000 t di
frumento tenero detenuto dall'organismo d'intervento belga

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,
considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1630/2000 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.
- (2) Stante l'attuale situazione del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 113 000 t di frumento tenero detenuto dall'organismo belga.
- (3) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento belga indice una gara permanente, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, per

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2001.

la rivendita sul mercato interno di 113 000 t di frumento tenero da esso detenuto.

Articolo 2

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 26 febbraio 2001.
2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 30 aprile 2001.
3. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo di intervento belga:

Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)
Rue de Trèves 82
B-1040 Bruxelles
Telex BIRB 24076, 65567
Fax (32-2) 230 25 33/280 03 07.

Articolo 3

L'organismo d'intervento belga comunica alla Commissione, entro e non oltre il martedì della settimana successiva allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle varie partite vendute.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.
⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.
⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.
⁽⁴⁾ GU L 187 del 26.7.2000, pag. 24.